



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Ufficio per le Relazioni Sindacali*

Prot.n.



GDAP-0316667-2011

PU-GDAP-1e00-23/08/2011-0316667-2011

Alle OO.Ss.  
del Comparto Sicurezza

Alle OO.SS del  
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./P. P. -

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

F.S.A C.N.P.P.

**OGGETTO:** Decreto del 13 agosto 2011, n.138 art. 1 commi 3, 4 e 5. Proposta di emendamento.

Per opportuna conoscenza mi prego rappresentare che con l'allegata missiva ho avanzato proposta di emendamento al decreto indicato in oggetto ed in particolare al comma 5 dell'art. 1, modificandone il contenuto attraverso il più omnicomprensivo concetto di "Amministrazione Penitenziaria" in luogo dell'attuale riferimento al "Corpo della Polizia penitenziaria".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

COPIA

Per Archivio

411/A

ca

*[Handwritten signature]*



r.l.u.

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione



GDAP-0314081-2011

PU-GDAP-1a00-19/08/2011-0314081-2011

Roma,

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO

R O M A

Oggetto: Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 1, commi 3, 4 e 5. Proposta di emendamento.

§1 I commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, prevedono che le Amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche ivi comprese quelle del personale non dirigenziale. Fra esse ricade, dunque, anche questa Amministrazione penitenziaria.

§2 Il successivo comma 5, prevede l'esclusione dell'applicazione dei commi 3 e 4 "al personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, ....., il Corpo di Polizia penitenziaria, i magistrati..." .

§3 Il complesso di risorse umane e strumentali destinate dalla Repubblica alla esecuzione della pena e più ampiamente alla custodia delle persone ristrette co-



r.l.u.

*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

stituisce un sistema organico, sia pure disciplinato da diversi comparti contrattuali o rapporti di lavoro.

Il legislatore si rende conto, anche nella grave necessità presente, che il personale del Corpo non può essere ulteriormente ridotto, e prevede la sua esclusione dalle riduzioni organiche.

Contraddittoriamente, però, include nella riduzione altre risorse umane egualmente necessarie ai fini istituzionali, e, si vuole sottolineare, non supplibili con il personale di polizia.

Se tale incongruenza è comprensibile nel momento di accelerazione delle restrizioni, in sede di analisi parlamentare, ad avviso di questo Dipartimento, non può ignorarsi che la legge 26 novembre 2010 n. 199, recante "*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*", all'art. 5, prevede la necessità di "*adeguamento numerico e professionale delle pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.....*" in coerenza con il noto aggravamento dei compiti istituzionali demandati all'Amministrazione penitenziaria, riconosciute dalla dichiarazione dell'emergenza penitenziaria, e rese ancora più pressanti dall'attivazione di nuove strutture penitenziarie<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Non paia retorico ricordare che la questione penitenziaria è stata sollevata energicamente anche dal Presidente della Repubblica in più occasioni, in relazione al drammatico problema del sovraffollamento delle carceri italiane e, di conseguenza, dell'imperativo di creare condizioni umane di detenzione.

107



c. n.

*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§4 Questo Dipartimento ha curato con attenzione e con ogni premura le procedure di attuazione delle riduzioni di personale dirigenziale e del comparto Ministeri richieste dalla successive leggi 2008 e 2010, ancora sollecitando con nota 16 scorso, n. 311497, la loro definizione, ma non può apportare nuove riduzioni delle dotazioni organiche che investono il personale di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria (direttori) ed il personale appartenente al comparto ministeri (educatori, contabili, assistenti sociali, etc.), rischiando altrimenti di rendere inutili le spese già affrontate dallo Stato per il patrimonio edilizio detentivo.

A tale fine, si chiede di rideterminare l'applicazione dei commi 3 e 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, escludendone il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con la formula che si propone nell'allegato testo, segnalando che la ripetizione della parola "personale" non è pleonastica, giacché, nella non lineare formula del decreto legge, è necessario implicare la porzione più operativa del personale che ha carattere tecnico e non solo amministrativo.

Con preghiera di ogni necessario intervento volto all'accoglimento dell'emendamento, porgo gli atti della migliore considerazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Franco Ionta

Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

**Testo con modifiche**

.....

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, **il personale dell'Amministrazione penitenziaria**, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1 e 1 ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.